



STATUTO CONFAPI CUNEO

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione fra le Piccole e Medie Imprese di Cuneo e provincia, denominata CONFAPI Cuneo.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata - CONFAPI con sede in Roma, nei confronti della quale si obbliga ad osservare le norme statutarie e regolamentari, le deliberazioni degli organi confederali e ad adottarne il logo; nonché alla Federazione Regionale della Regione PIEMONTE in conformità delle norme del corrispondente Statuto.

L'Associazione, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria, è apartitica, non ha scopo di lucro e si ispira a principi democratici.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Cuneo. L'Associazione potrà essere trasferita in qualunque luogo della provincia di Cuneo con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale potrà inoltre istituire, sopprimere o trasferire sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze, nell'ambito della provincia di rappresentanza.

La Giunta di Presidenza confederale, su richiesta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, può autorizzare l'Associazione all'apertura di delegazioni territoriali nei territori limitrofi in cui non siano presenti altre Organizzazioni territoriali della CONFAPI. In tal caso le aziende si assoceranno all'Associazione secondo quanto indicato da CONFAPI in accordo con la Federazione Regionale e l'Associazione.

Art. 3 – Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopi e finalità

L'Associazione ha lo scopo di tutelare le Piccole e Medie Imprese nel campo sindacale, economico e tecnico-scientifico, assumendone la rappresentanza unitaria nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di qualsiasi Autorità Amministrativa, di Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero.

L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica e si ispira ai principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

In particolare, è compito dell'Associazione:

- a) promuovere la disciplina dei rapporti di lavoro, attraverso contratti, accordi o altro, assistendo le imprese associate nell'impostazione e nella risoluzione delle controversie connesse alla disciplina del rapporto di lavoro, sia individuali che collettive;
- b) fornire assistenza e consulenza alle imprese associate in ogni questione, comunque connessa agli interessi degli associati stessi;
- c) assistere le imprese associate per la costituzione di consorzi, rappresentanze, uffici, ecc., per l'acquisto e la vendita di beni e per la commercializzazione di prodotti e di servizi, sia in Italia che all'estero;
- d) risolvere mediante arbitrato le controversie tra le imprese, associate o no, che venissero sottoposte al vaglio dell'Associazione;
- e) fornire ai Soci la consulenza sindacale, legislativa del lavoro, tecnica ed economica;
- f) promuovere lo studio dei problemi di interesse generale e specifico che, sul piano economico, tecnico e scientifico si ricolleghino alle attività industriali dei singoli settori e degli indirizzi da seguire per la loro risoluzione, sia mediante l'intervento diretto che attraverso i rapporti di collaborazione con altri Enti od Associazioni comunque interessati alla materia;
- g) promuovere la partecipazione dei rappresentanti delle piccole e medie imprese nei Consigli, Enti, Istituti, Commissioni ed Organi in cui tale presenza sia utile, e provvedere alla designazione dei rappresentanti stessi;
- h) istituire, con la collaborazione delle imprese associate, servizi e uffici che possano compiere studi, accertamenti ed indagini di mercato a vantaggio delle imprese stesse;
- i) promuovere lo sviluppo e la conoscenza dei dati e delle notizie inerenti alle piccole e medie imprese, attraverso i più opportuni e proficui canali di comunicazione e di

informazione, consigliando le imprese stesse a partecipare a mostre, esposizioni e convegni, sia in Italia che all'Estero.

Al fine di assicurare una più diretta partecipazione delle imprese associate allo studio dei problemi che più direttamente li interessano, l'Associazione li potrà riunire in gruppi o sottogruppi, con particolare riferimento ai settori merceologici e con diritto di appartenenza, da parte delle imprese stesse, anche a più gruppi ove ne esercitino l'attività.

L'Associazione, potrà inoltre compiere, in via complementare ed attraverso la costituzione di idonea società, operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, locativa e finanziaria che verrà ritenuta necessaria od utile per il conseguimento delle finalità sopra indicate dal Consiglio Direttivo, ivi comprese l'assunzione di mutui passivi con la concessione delle richieste garanzie, anche reali, e la prestazione, senza carattere di professionalità, di garanzie, sia reali sia personali, per conto e per obbligazioni proprie e di terzi, purché ciò corrisponda ad un interesse specifico dell'Associazione. Essa potrà altresì assumere, non a scopo di collocamento, rappresentanze, interessenze o partecipazioni in altre imprese, società od enti con finalità uguali, affini, analoghi e/o complementari o connesse al proprio.

La società così costituita potrà infine concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico e purché ciò avvenga sempre nell'interesse dell'Associazione.

Art. 5 - Ammissione dei soci

Sono associate le piccole e medie imprese che svolgono un'attività diretta alla produzione di beni con una organizzazione di tipo industriale o quelle che svolgono un'attività diretta alla fornitura di servizi strumentali purché, in entrambi i casi, abbiano la sede, gli stabilimenti, i cantieri, le filiali, i depositi o un sostanziale collegamento con il territorio di operatività dell'associazione.

Possono essere altresì associate, previa delibera della Giunta di presidenza, altre categorie di soggetti imprenditoriali che non possiedano tutte le caratteristiche di cui al primo comma.

La durata del rapporto associativo è annuale, salvo quanto previsto dall'ultimo paragrafo dell'art. 6 e dal primo paragrafo dell'art.7

L'ammissione a Socio avviene su domanda scritta dell'interessato, la quale deve contenere:

- 1) l'indicazione della ragione sociale, della natura giuridica, dell'oggetto sociale e della sede legale dell'impresa;
- 2) l'indicazione degli organi cui spetta la legale rappresentanza della società, dei soggetti al momento titolari delle relative cariche amministrative, nonché dei soggetti abilitati a

- rappresentarla nei confronti dell'Associazione, con l'impegno a comunicare a quest'ultima ogni variazione che dovesse intervenire;
- 3) il numero dei dipendenti continuativamente occupati;
 - 4) la dichiarazione di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

Oltre che dai titolari/legali rappresentanti, l'impresa associata potrà essere rappresentata anche da un soggetto diverso munito di apposita delega scritta, rilasciata da parte dei competenti organi societari.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio, dopo attenta e approfondita istruttoria atta ad accertare e valutare i requisiti richiesti.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, l'impresa non ammessa può ricorrere per appello all'Assemblea dei Soci e la domanda dovrà essere firmata da almeno dieci soci: detta Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

La qualifica di Socio si acquisisce dopo la sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 4) sopra indicato, dopo la delibera della Giunta di Presidenza e dopo l'effettivo versamento dell'intera quota associativa relativa alla prima annualità (intendendosi per annualità i periodi di 12 mesi, calcolato a partire dalla data di ammissione o dalla data di scadenza dell'ultima annualità associativa completamente trascorsa).

La sede delle imprese associate, per ciò che concerne tutti i loro rapporti con l'Associazione, è quella precisata nella domanda di ammissione o quella risultante dalle successive comunicazioni di variazione.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare, con maggioranza semplice, stabilendone le condizioni, l'ammissione all'Associazione di altri organismi associativi, rappresentativi di interessi imprenditoriali diffusi, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'Assemblea delle imprese associate.

La Giunta di Presidenza può autorizzare di volta in volta, stabilendone le condizioni, soggetti non associati ad utilizzare servizi dell'Associazione ed a partecipare a determinate attività.

Art. 6 - Obblighi dei soci

Le imprese associate sono tenute:

- a. a rispettare le disposizioni statutarie, gli accordi e i contratti di lavoro, e in generale tutte le determinazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- b. a fornire all'Associazione, che ne garantirà la riservatezza, tutti gli elementi che ad essa occorressero per l'attuazione dei compiti per cui è stata costituita;
- c. a non svolgere azione contrastante a quella dell'Associazione ed a seguire la linea di condotta indicata dall'Associazione stessa attraverso i suoi organi competenti;
- d. a comunicare tutte le variazioni nella ragione sociale, forma giuridica, sede legale, nonché nelle cariche sociali e di rappresentanza nell'Associazione e, alla fine di ogni annualità o a richiesta dell'Associazione, le modificazioni del numero degli addetti continuativamente occupati;
- e. ad adempiere alle obbligazioni statutarie ed in particolare al versamento delle quote e dei contributi associativi secondo le modalità ed i termini stabiliti, riconoscendo la facoltà dell'Associazione di agire, anche giudizialmente, con il procedimento di ingiunzione previsto dal vigente codice di procedura civile, in caso di inadempimento e morosità.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Con l'adesione l'impresa associata si obbliga per due annualità.

Art. 7 - Recesso dei soci

L'impresa associata può recedere dall'Associazione dandone comunicazione alla stessa mediante l'invio di idonea e-mail all'indirizzo di posta certificata (confapi@pec.apicn.it), con un preavviso di almeno sei mesi. Il rapporto associativo si rinnoverà tacitamente per ogni anno successivo se non interverrà recesso unilaterale, comunicato con le medesime formalità e con il medesimo preavviso sopra previsto. Il recesso non potrà essere esercitato nei primi ventiquattro mesi dall'ammissione all'Associazione.

L'impresa che recede dall'Associazione non potrà avere diritto ad alcun rimborso delle quote e dei contributi già versati, perdendo ogni diritto e pretesa al patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà, dopo aver accertato la validità del recesso, alla definizione dei rapporti pendenti, consentendo allo stesso di trattenere od esigere le quote ed i contributi fino al termine dell'annualità associativa in corso.

Infine, il recesso comporterà la decadenza automatica dei rappresentanti dell'impresa da qualsiasi carica di rappresentanza all'interno dell'Associazione.

Art. 8 - Risoluzione ed esclusione dei soci

Il rapporto associativo viene dichiarato risolto di diritto dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che per qualsiasi motivo perda i requisiti richiesti, compreso l'esercizio

dell'impresa. Inoltre, il rapporto viene dichiarato risolto di diritto sempre dal Consiglio Direttivo, nei confronti dell'impresa associata, che sia dichiarata fallita o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Nel caso di messa in liquidazione dell'impresa associata, di amministrazione controllata o di ammissione alle altre procedure concorsuali, le stesse non costituiscono motivo di risoluzione automatica del rapporto associativo, finché l'impresa viene esercitata.

Le imprese associate possono essere escluse dall'Associazione quando:

- a) contravvenissero in modo grave alle norme statutarie, alle deliberazioni Assembleari o del Consiglio Direttivo;
- b) siano morose nel pagamento delle quote e dei contributi associativi;
- c) con la loro condotta rechino pregiudizio all'immagine e al prestigio dell'Associazione.

Le delibere inerenti l'esclusione dell'impresa associate, spettano al Consiglio Direttivo, che prima di procedere, dovrà contestare all'impresa stessa il motivo dell'esclusione ed invitarla ad esporre, ove lo ritenga, le proprie ragioni entro dieci giorni dalla contestazione.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione.

In caso di esclusione o di risoluzione del rapporto associativo si applicano gli ultimi tre commi dell'articolo 7.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- d. il Past-President;
- e. la Giunta di Presidenza;
- f. il Direttore Generale e/o il Segretario Generale;
- g. il Consigliere Economo e Tesoriere;
- h. il Collegio dei Revisori Contabili;
- i. il Collegio dei Probiviri;

I rappresentanti dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Tutte le cariche della Confapi Cuneo decadono dal momento in cui la propria azienda non è più associata.

Art. 10 - Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea rappresenta l'organo in cui vengono adottate le deliberazioni che vincolano tutte le imprese associate, comprese quelle assenti o dissenzienti. Possono partecipare all'Assemblea tutte le imprese associate in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

Ogni impresa associata ha diritto ad un voto, che potrà essere espresso mediante la partecipazione del proprio rappresentante; è facoltà dell'impresa farsi rappresentare in Assemblea da altra impresa associata mediante delega scritta, anche con semplice lettera. Ogni impresa associata non potrà rappresentare più di due altre imprese.

L'Assemblea:

- 1) delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
- 2) approva annualmente la Situazione patrimoniale e il Rendiconto economico consuntivi, nonché il rendiconto economico preventivo dell'Associazione;
- 3) elegge i membri elettivi e onorari del Consiglio Direttivo;
- 4) elegge i membri effettivi del Collegio dei Revisori Contabili;
- 5) elegge i membri effettivi del Collegio dei Probiviri;
- 6) può delimitare l'autonomia di spesa degli organi dell'Associazione;
- 7) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale, dal Presidente, in esecuzione di apposita delibera del Consiglio Direttivo, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, sia in prima che in seconda convocazione, spedito a ciascuna delle imprese associate almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mediante pubblicazione su un quotidiano locale. In caso di necessità e urgenza, l'avviso può essere inviato mediante fax, telegramma o posta elettronica almeno due giorni prima.

L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo il quale deve esaminare le eventuali proposte scritte che, in tempo utile per l'iscrizione nell'ordine del giorno, fossero presentate da almeno dieci giorni prima.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un'ora. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un'ora. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione della Situazione patrimoniale e del Rendiconto economico consuntivi nonché del rendiconto economico preventivo dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci sarà inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure entro 30 giorni quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno 50 Soci. L'Assemblea delle imprese associate è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente anziano. In mancanza, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario dell'Assemblea, anche estraneo all'Associazione.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

La convocazione a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere trasmessa al Presidente di CONFAPI il quale vi partecipa, senza diritto di voto in proprio o tramite suo delegato, con diritto di esaminare la documentazione relativa all'assemblea ed alla convocazione medesima.

Art. 12 - Quorum assembleare

L'Assemblea delle imprese associate è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo delle imprese associate; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle imprese associate presenti o rappresentate.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza delle imprese associate presenti o rappresentate. Tuttavia, per le delibere concernenti modifiche dello Statuto dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentate almeno due terzi delle imprese associate e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle imprese associate presenti o rappresentate.

Le imprese associate esprimono il loro voto nell'Assemblea per alzata di mano, per appello nominale o per schede segrete. Il voto concernente l'elezione degli organi dell'Associazione e le deliberazioni che riguardano persone fisiche o singole imprese associate deve essere espresso a scheda segreta. Inoltre, per quanto attiene all'elezione degli organi dell'Associazione, ogni impresa associata può esprimere preferenze in numero pari al numero dei soggetti da eleggere nel Consiglio Direttivo.

Le votazioni potranno essere espresse tramite strumento elettronico, anche a distanza, previa adozione, da parte del Consiglio Direttivo, di specifico regolamento volto a garantire la sicurezza delle votazioni e la loro segretezza, ove necessario.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che si compone di membri elettivi e di diritto. I membri elettivi sono scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Tutte le cariche della Confapi Cuneo decadono dal momento in cui la propria azienda non è più associata.

Le qualità di membro elettivo e di membro di diritto sono incompatibili fra loro; pertanto un consigliere di diritto che ricevesse il mandato di consigliere effettivo elettivo, o viceversa, o infine un membro di diritto con qualità di membro supplente, che subentrasse in corso di mandato nella qualità effettiva, dovranno immediatamente optare se mantenere il ruolo effettivo (in questo caso l'organo da esso presieduto dovrà entro 30 giorni dall'insorgenza dell'incompatibilità provvedere all'elezione di un nuovo Presidente che, con tale qualifica, acquisirà la qualità di membro di diritto in rappresentanza dell'organo stesso), o mantenere e/o accettare il ruolo di diritto (in questo caso subentrerà immediatamente nel ruolo effettivo il primo dei supplenti).

I Consiglieri elettivi dovranno essere, di regola, l'espressione delle categorie in cui l'Associazione potrà essere articolata; il loro numero non dovrà in nessun caso essere inferiore a nove Consiglieri, numero che l'Assemblea può variare in qualunque momento ove ciò sia preventivamente incluso all'ordine del giorno.

Sono membri effettivi di diritto del Consiglio Direttivo:

- a) con voto deliberativo, i Presidenti dei Comitati sezioni territoriali delle Unioni di Categoria, di cui al successivo articolo 23, i quali restano in carica per la durata del loro mandato presidenziale;
- b) con voto deliberativo, i Presidenti del Gruppo Provinciale Donne Imprenditrici e del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori, i quali restano in carica per la durata del loro mandato presidenziale;
- c) senza voto deliberativo, il Past-President.

I membri effettivi elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori Contabili e di componente del Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente previsti dal presente Statuto in capo all'Assemblea, al Presidente o ad altri organi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete in particolare di:

- a) Eleggere e revocare il Presidente Confapi Cuneo, scegliendolo tra i Consiglieri elettivi;
- b) Convocare le Assemblee delle imprese associate;
- c) Predisporre la Situazione patrimoniale e il Rendiconto economico consuntivi al 31 dicembre di ogni anno da presentare all'Assemblea delle imprese associate (con la precisazione che l'annuale rendiconto economico e finanziario dovrà essere riferito sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale eventualmente esercitata a mezzo di società controllata e/o collegata), nonché il rendiconto economico preventivo per l'anno seguente;
- d) Deliberare sull'ammissione delle imprese associate, sul recesso, sulla risoluzione del rapporto associativo e sull'esclusione dall'Associazione;
- e) Proporre all'Assemblea le quote ed i contributi associativi che le imprese associate devono corrispondere, secondo i criteri da definirsi da parte del Consiglio Direttivo, comunque con una quota base minima;
- f) Proporre all'Assemblea delle imprese associate la modificazione dello Statuto dell'Associazione;
- g) Approvare regolamenti per disciplinare specifiche attività dell'Associazione o rapporti tra l'Associazione stessa e le imprese associate;
- h) Far rispettare alle imprese associate lo Statuto Sociale, le deliberazioni e quanto altro comunque impegni l'Associazione;
- i) Farsi iniziatore, promuovere o condurre tutte le pratiche che possono tornare utili per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- j) Nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione, determinandone l'eventuale trattamento economico;
- k) Comunicare alla Confapi eventuali modifiche statutarie e/o mutamenti delle cariche associative entro 30 giorni dalla data in cui detti cambiamenti si sono perfezionati;
- l) Comunicare alla Confapi, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero delle aziende associate e dei relativi addetti;
- m) Deliberare in ordine alle deleghe specifiche senza rappresentanza attribuite ai componenti del Consiglio Direttivo o a soggetti rappresentanti imprese associate.
- n) Deliberare in ordine alle deleghe specifiche attribuite al Past-president.

Art. 15 - Convocazione e maggioranze del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, anche all'estero, ed è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, quando questi lo ritenga opportuno oppure su domanda scritta e motivata di almeno cinque Consiglieri.

Il Consiglio deve essere convocato di norma una volta ogni due mesi.

L'avviso di convocazione, con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno, deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data fissata e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima anche per telegramma, fax o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti effettivi in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale dal Segretario nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e, dopo approvazione, è trascritto su apposito libro delle adunanze.

I componenti del Consiglio Direttivo, assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive, possono venire dichiarati decaduti, con effetto immediato, dal Consiglio stesso.

Nel caso in cui risultasse, per tre riunioni successive e consecutive, il mancato raggiungimento del quorum costitutivo per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, decadrà l'intero Consiglio ed il Presidente, o in caso di impossibilità, il Consigliere con la maggiore anzianità associativa, dovrà convocare entro 60 giorni l'Assemblea delle imprese associate per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui cessasse dalla carica, per qualunque motivo, la maggioranza dei componenti effettivi, decadrà l'intero Consiglio ed il Presidente dovrà convocare entro 60 giorni l'Assemblea delle imprese associate per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo; qualora egli fosse impossibilitato, la convocazione verrà effettuata dal Consigliere con la maggiore anzianità associativa.

Art. 16 - Presidente e Vice Presidenti dell'Associazione

Il Presidente rappresenta l'Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, ne è il legale rappresentante per tutti gli atti, compresi tutti i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario e, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano.

Il Vice Presidente vicario assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Nel caso di analogo impedimento da parte del Vice Presidente vicario, le funzioni di presidente saranno assunte dal Vice Presidente più anziano anagraficamente.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice Presidente ovvero, nell'ipotesi in cui al precedente comma, il Vice Presidente anziano, deve convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Può ricoprire la carica per due mandati consecutivi.

Nel caso di un numero di mandati superiore, la rielezione del Presidente dovrà avvenire con

- a) la maggioranza dei 2/3 dei presenti fino a 5 mandati;
- b) l'unanimità dei presenti oltre i 5 mandati.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente della CONFAPI Piemonte, con quella di Presidente della CONFAPI e con quella di Presidente Nazionale di Unione di Categoria.

Il Presidente dell'Associazione:

- a) vigila sull'osservanza dello Statuto;
- b) convoca l'Assemblea delle imprese associate su delibera del Consiglio Direttivo;
- c) convoca la Giunta di Presidenza, qualora costituita;
- d) convoca il Consiglio Direttivo;
- e) promuove l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea delle imprese associate, del Consiglio
Direttivo e del Consiglio di Presidenza, qualora costituito;
- f) designa e motivatamente revoca i rappresentanti dell'Associazione negli enti e negli organi in cui tale rappresentanza sia richiesta ed utile, informandone il Consiglio Direttivo;
- g) Nomina i vice presidenti di cui uno vicario

Art. 17 - Past-President

La carica del Past-President è attribuita all'ultimo presidente in carica che abbia svolto l'intero mandato, e si è distinto valorizzando la struttura associativa attraverso un'opera meritoria ad esclusivo interesse degli associati.

Al Past-President possono essere attribuite deleghe ordinarie o straordinarie dal Consiglio Direttivo

Art. 18 - Giunta di Presidenza

La Giunta di Presidenza, qualora costituita formalmente dal Consiglio Direttivo, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta dai Vicepresidenti, dal Consigliere economo e tesoriere, eletti su proposta del presidente tra i componenti del Consiglio direttivo.

Partecipa senza diritto di voto anche il Past-President di cui art.17

I componenti della Giunta durano in carica tre anni e decadono anticipatamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa.

La Giunta di Presidenza viene convocata senza particolari formalità dal Presidente, alle cui riunioni prende parte permanentemente il Direttore Generale senza diritto di voto; il Presidente dell'Associazione può invitare altri soggetti, avuto riguardo agli argomenti da esaminare.

La Giunta di Presidenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice; nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Delle riunioni della Giunta di Presidenza viene redatto verbale dal Segretario nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, su apposito libro verbali. È facoltà dei componenti presenti dissenzienti di richiedere che il proprio motivato dissenso sia annotato nel verbale di delibera.

In particolare, la Giunta di Presidenza, quando costituito:

- a) attua le linee generali di politica associativa determinate dal Consiglio Direttivo;
- b) definisce le strategie atte al raggiungimento degli obiettivi di rappresentanza esterna determinati dal Presidente, con particolare riferimento ai rapporti con le altre organizzazioni datoriali, con i sistemi di rappresentanza politica e con le istituzioni del territorio;
- c) delibera in ordine alla delega di attribuzioni, con rappresentanza, al Presidente dell'Associazione, ai Vicepresidenti, ad altri componenti del Consiglio Direttivo, al

- Direttore Generale dell'Associazione e, eventualmente, a terzi determinando, se del caso, i limiti di autonomia di spesa;
- d) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore Generale;
 - e) propone al Consiglio Direttivo le assunzioni, dimissioni e qualsiasi operazione inerente alle figure dei dirigenti dell'Associazione e l'attribuzione di deleghe al personale di struttura;
 - f) propone al Consiglio Direttivo la Situazione patrimoniale ed il Rendiconto economico consuntivi e preventivo;
 - g) definisce gli ordini del giorno del Consiglio Direttivo;
 - h) nomina Commissioni di lavoro, designandone il Presidente;
 - i) promuove la costituzione delle Unioni di Categoria e delle Sezioni, ratificandone i relativi regolamenti;
 - j) promuove la costituzione del Gruppo provinciale dei Giovani Imprenditori e delle Donne Imprenditrici, ratificandone i relativi regolamenti;
 - k) dichiara decaduti i Consigli Direttivi delle Unioni di Categoria, laddove ne ricorrano motivate circostanze, nominando, se del caso, un Commissario straordinario;
 - l) nomina consulenti, anche non soci, per l'espletamento di specifiche attività;
 - m) provvede al versamento, ove dovuti, delle quote associative e degli eventuali contributi aggiuntivi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dai competenti organi regionali e nazionali;
 - n) assume in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte in via d'urgenza alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 19 - Consigliere economo e tesoriere

Il Consigliere economo e tesoriere, quando nominato, sovrintende alle attività amministrativo-contabili dell'Associazione e delle Società ed enti controllati e/o collegati assumendo la responsabilità in ordine alla corretta attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza, se costituita.

Il Consigliere economo e tesoriere redige gli schemi di Situazione patrimoniale e Rendiconto economico consuntivi nonché il rendiconto economico preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, ai fini della successiva presentazione all'Assemblea delle imprese associate e collabora con il Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 20 - Direttore Generale dell'Associazione

Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo su proposta della Giunta di presidenza e deve essere una figura che dia affidamento di garanzia, capacità, moralità e che non sia rappresentante legale, amministratore, dipendente, procuratore o titolare di alcuna impresa associata,

Il Direttore Generale dell'Associazione collabora operativamente con il Presidente, al quale direttamente riferisce, con la Giunta di Presidenza, se costituita, e con il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi e il raggiungimento dei fini per i quali è costituita l'Associazione.

Il Direttore Generale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione ordinaria del personale dell'Associazione; propone al Presidente l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale operante all'interno dell'Associazione.

Art. 21 - Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi, esperti in materia amministrativa e contabile, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili nazionali. I revisori Contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila e controlla la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e redige le relazioni sulla Situazione patrimoniale e Rendiconto economico consuntivi.

I Revisori Contabili possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica di componente del Collegio dei Revisori Contabili è incompatibile con qualunque altra carica dell'Associazione.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna.

Ha la funzione di dirimere eventuali controversie in materia di interpretazione dello Statuto e i conflitti tra organi dell'Associazione; ha la funzione di amichevole compositore nei conflitti tra le imprese associate o tra queste e l'Associazione.

L'Assemblea elegge i Probiviri in numero di tre, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi, di preferenza sono scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai.

I Probiviri assumono le proprie decisioni in base alla legge, allo Statuto ed al Regolamento: in caso di lacuna normativa, in base all'equità.

Le imprese associate si obbligano ad accettare il tentativo di amichevole composizione del Collegio dei Probiviri nelle controversie di cui al primo comma del presente articolo, anticipandone le spese. Contro la decisione dei Probiviri in funzione di amichevoli compositori, ciascuna delle parti potrà adire il Collegio Arbitrale di cui all'art. 28 del presente Statuto.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica dell'Associazione.

Art. 23 - Unioni di Categoria/Gruppi di interesse

In corrispondenza delle Unioni di Categoria costituite o costituibili a livello nazionale presso CONFAPI, possono essere costituite fra le imprese associate appartenenti ad un medesimo settore merceologico, sezioni territoriali delle Unioni medesime.

Ogni impresa associata ha facoltà di aderire volontariamente ad una Unione di Categoria. L'Assemblea delle imprese aderenti ad ogni singola Unione di Categoria adotterà la "Disciplina regolamentale dei Gruppi di Interesse Provinciali" allegata al presente Statuto, che dovrà essere in armonia con le norme dello Statuto stesso e con quelle confederali nazionali.

I Presidenti delle sezioni territoriali delle Unioni di Categoria acquisiscono, dal momento della nomina, e per tutta la durata del loro mandato, il diritto a far parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 13, e partecipa, su invito del Presidente dell'Associazione, alla Giunta di Presidenza, qualora costituita.

La carica di Presidente delle sezioni territoriali delle Unioni di categoria è cumulabile con quella di Consigliere elettivo, non con quella di Revisore dei Conti e di Probiviro.

È compito delle Unioni di Categoria tutelare gli interessi specifici delle imprese appartenenti, nel quadro degli orientamenti generali fissati dall'Associazione, e in particolare:

- a) rappresentare le aziende nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- b) promuovere eventuali forme di tutela proprie del settore sul piano economico e commerciale;
- c) promuovere lo scambio di esperienze e di reciproca collaborazione per la Categoria.

Le Unioni di Categoria, che possono associare soltanto le imprese contestualmente aderenti a Confapi, devono fare parte della corrispondente Unione Nazionale di categoria aderente alla CONFAPI. Il Regolamento che

Art. 24 - Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori

L'associazione promuove la creazione e lo sviluppo del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori, al fine di tutelare e sviluppare la formazione imprenditoriale e la promozione culturale dei giovani imprenditori, rappresentare i loro interessi specifici e provvedere ad assistere e tutelare le loro attività imprenditoriali.

Il Gruppo adotterà un proprio regolamento, che dovrà essere in armonia con le norme del presente Statuto, e che entrerà in vigore non appena verrà ratificato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori acquisisce, dal momento della nomina, e per tutta la durata del mandato, il diritto a far parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 13, e partecipa, su invito del Presidente dell'Associazione, al Consiglio di Presidenza, qualora costituito.

Art. 25 - Gruppo Provinciale Donne Imprenditrici

L'associazione promuove la creazione e lo sviluppo del Gruppo Provinciale Donne Imprenditrici, al fine di favorire e promuovere la valorizzazione delle donne imprenditrici.

Il Gruppo adotterà un proprio regolamento, che dovrà essere in armonia con le norme del presente Statuto, e che entrerà in vigore non appena verrà ratificato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Gruppo Provinciale Donne Imprenditrici acquisisce, dal momento della nomina, e per tutta la durata del mandato, il diritto a far parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 13, e partecipa, su invito del Presidente dell'Associazione, al Consiglio di Presidenza, qualora costituito.

Art. 26 - Incompatibilità

Le cariche associative di Presidente o componente degli organi direttivi sono incompatibili con:

1. l'iscrizione ad albi professionali qualora l'attività professionale sia esercitata in modo prevalente;
2. cariche politiche e amministrative di qualunque natura purché non irrilevanti rispetto ai fini dell'Associazione;
3. qualsiasi carica in altre organizzazioni imprenditoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime, incompatibili con CONFAPI, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza confederale

Le deroghe alle situazioni di cui ai nn. 1 e 2 del comma precedente possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori.

Art. 27 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- erogazioni, lasciti e contributi;
- beni mobili ed immobili;
- eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci;
- partecipazioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi ordinari delle imprese associate;
- eventuali contributi associativi straordinari;
- eventuali contributi provenienti dalla gestione degli strumenti contrattuali;
- ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28 - Rendiconto e Bilancio Previsionale

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il progetto di rendiconto economico- finanziario dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno in corso, e li trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione che deve essere fornita nei successivi quindici giorni; essi devono restare depositati presso la sede confederale a disposizione delle imprese associate nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea.

Entro il 30 giugno il progetto di rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno in corso devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 29 - Recesso, scioglimento, fuoriuscita da CONFAPI e vicende modificative dell'associazione

L'Associazione può recedere da CONFAPI con la deliberazione favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto in Assemblea.

Nell'ipotesi di recesso, esclusione o fuoriuscita da CONFAPI, da qualunque causa determinata, resta fermo l'obbligo per l'Associazione di corrispondere alla Confederazione i contributi ordinari e straordinari relativi all'anno di fuoriuscita e, ove sia efficace dopo il 31 luglio, all'intero anno successivo, nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione relativi al medesimo periodo.

In caso di recesso, esclusione e/o comunque fuoriuscita da CONFAPI nazionale, nessun diritto può essere avanzato dall'Associazione nei confronti del patrimonio confederale.

Il recesso, l'esclusione, fuoriuscita o scioglimento, fusione, conferimento, scissione da CONFAPI, da qualunque causa determinata, così come le vicende modificative o estintive di cui all'articolo successivo che comportino la fuoriuscita dal Sistema CONFAPI, determinano automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:

- a. la perdita del diritto d'uso ed il divieto di utilizzare in ogni forma di comunicazione il nome ed il logo di CONFAPI, CONFAPI Industria, API, Apindustria ed i loro derivati;
- b. la perdita dei diritti di rappresentanza interna ed esterna, con particolare riferimento alla rappresentanza contrattuale territoriale ed all'utilizzo degli strumenti contrattuali del Sistema CONFAPI;
- c. il recesso dalla Federazione Regionale di II livello;
- d. per il titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa associata, la decadenza da ogni incarico all'interno del Sistema confederale o assunto in virtù dell'appartenenza al Sistema stesso.

Le operazioni di scioglimento, conferimento, fusione con altre Organizzazioni, scissione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione verranno nominati uno o più liquidatori, i cui poteri e responsabilità saranno fissati dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, unitamente alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Il presente articolo potrà essere modificato dall'Assemblea esclusivamente con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 30 - Clausola compromissoria

Ai sensi dell'articolo 808 C.P.C. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Associazione e le imprese associate o tra le imprese associate stesse, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del presente Statuto, dopo il tentativo obbligatorio di amichevole composizione del Collegio dei Probiviri, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 809 C.P.C., secondo le disposizioni del titolo VIII del codice procedura civile dedicato all'arbitrato.

Il termine di decadenza dell'azione per il ricorso al Collegio contro le deliberazioni degli organi della Confederazione è di sessanta giorni dalla loro adozione.

Le spese dell'arbitrato saranno anticipate da chi adisce il collegio; il lodo del Collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione.

DISCIPLINA DERIVANTE DALL'APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI

Art. 31 - Rappresentanza

L'associazione a CONFAPI non fa venire meno, in nessun caso, le responsabilità previste dall'art. 38 c.c., né può comportare in alcun modo la responsabilità di CONFAPI per le obbligazioni assunte dall'Associazione.

CONFAPI e tutte le articolazioni del Sistema perseguono l'obiettivo della rappresentanza completa delle Imprese, al fine di favorire la coesione tra le stesse, il raggiungimento delle finalità istituzionali ed il consolidamento rappresentativo del Sistema stesso.

Per rappresentanza completa dell'Impresa si intende la contemporanea associazione all'Associazione, l'adesione al Sistema CONFAPI e l'auspicabile applicazione dei CCNL stipulati da CONFAPI e/o dalle Unioni di Categoria.

Le Imprese associate, aderenti al Sistema CONFAPI, hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza confederale, mediante l'inserimento nella relativa Banca Dati confederale.

Art. 32 - Obblighi nei Confronti Confapi Nazionale

In virtù del rapporto associativo con CONFAPI, l'Associazione si obbliga:

- a) ad indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione “aderente alla CONFAPI”, adottandone il logo;
- b) ad adottare uno Statuto e dei Regolamenti interni conformi allo Statuto confederale, ai Regolamenti ed alle deliberazioni della Confederazione;
- c) al versamento delle quote associative Confederali ordinarie e straordinarie nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea Confederale inclusi i contributi dovuti sino al termine successivo al recesso, da qualsiasi causa determinato, o all'esclusione dalla Confederazione come previsti dalle norme confederali;
- d) a riconoscere alla Confederazione il diritto di esercitare i poteri di vigilanza informativa, previsti dallo Statuto confederale;
- e) ad adempiere ai doveri informativi previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Confederazione;
- f) a comunicare alla Confederazione entro 30 giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche associative, nonché le modifiche statutarie, mediante la trasmissione dei relativi verbali degli organi deliberanti, riconoscendo il potere di approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta di Presidenza confederale;
- g) a comunicare alla Confederazione entro il 31 marzo di ogni anno il numero ed i dati delle Imprese associate ed il numero dei relativi addetti, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione;
- h) a comunicare entro il 31 marzo di ogni anno o nel diverso termine stabilito, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, i dati delle Imprese associate richiesti da CONFAPI per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, su modelli conformi a quelli forniti da CONFAPI per la costituzione della Banca Dati di cui allo Statuto confederale;
- i) a comunicare entro 30 giorni dalla data in cui sono stati nominati, sostituiti, revocati o per qualsiasi motivo decaduti, le generalità dei propri rappresentanti presso gli organi di CCIAA o di qualsiasi altro ente istituzionale, bilaterale e/o di settore;
- j) a essere in possesso di un indirizzo di PEC e comunicarlo alla Confederazione;
- k) a riconoscere il diritto di CONFAPI di verificare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'associazione alla CONFAPI, mediante la messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta e prevista dalle norme confederali nonché l'accesso presso la sede dell'associazione da parte di appositi delegati confederali;

Art. 33 - collegio dei probiviri Confederale

L'Associazione riconosce al Collegio dei Probiviri della Confederazione le funzioni di interpretazione dello Statuto confederale e di giurisdizione interna in conformità delle previsioni e dei poteri ad esso attribuiti dall'art. 27 dello Statuto Confederale.

L'Associazione riconosce, altresì, la clausola compromissoria secondo le prescrizioni di cui all'art. 39 dello Statuto confederale.

L'Associazione riconosce la legittimazione della CONFAPI ad impugnare le delibere dell'Associazione in contrasto con la normativa e le delibere Confederali.

L'Associazione conviene, altresì, che l'accertamento della difformità e/o del mancato adeguamento del presente Statuto allo Statuto ed alle norme confederali implichi la potestà di accertamento e di eventuale proposta di adeguamento da parte di CONFAPI secondo la procedura espressamente prescritta dall'art. 10, commi IV e V, dello Statuto confederale, nonché l'inefficacia nei confronti della Confederazione delle norme statutarie non approvate dalla Giunta di Presidenza confederale.

Art. 34 - Intervento di garanzia e tutela

Gli Associati che rappresentano almeno il 20% degli associati di CONFAPI CUNEO possono richiedere un intervento da parte della Confederazione ai fini di richiedere la convocazione dell'assemblea dell'Associazione medesima.

In tal caso la Giunta di Presidenza della Confederazione può ordinare al Collegio dei Revisori la convocazione dell'Assemblea entro un termine stabilito.

La convocazione della Assemblea è effettuata con lettera del Presidente del Collegio dei Revisori che esplicita succintamente la richiesta che la giustifica.

In caso di mancata convocazione entro il termine stabilito, il Presidente confederale provvede alla convocazione mediante avviso da pubblicare su un quotidiano locale a spese dell'Associazione.

Art. 35 - Norma di chiusura - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nello statuto provinciale o in caso di conflitto con le norme dello statuto o regolamento nazionale Confapi, si applicano - siccome compatibili - le

disposizioni dello stesso statuto nazionale e regolamento Confapi vigenti e, in difetto, le disposizioni di legge in vigore in materia contenute nei codici o nelle leggi speciali. Si applicano, in ogni caso, per quanto compatibili, tutte le disposizioni contenute nel vigente Codice Etico Confapi con speciale riguardo ai destinatari, ai principi di riferimento, alle regole sotto tutti i profili normati, alle procedure e sanzioni ed alle attività di vigilanza e controllo ivi disciplinati